

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 125 Reg. Gen.	OGGETTO: Atto di indirizzo al responsabile VI^ Area per assegnazione contributo Associazione A.V.U.L.S.S. Onlus di Castellaneta..
DATA 07/09/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 14,10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	assente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	assente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione

Organo Competente : Giunta Comunale

Proposta : Vice Sindaco/Assessore ai Servizi Sociali Alfredo Cellamare.

Oggetto: Atto di indirizzo al responsabile VI^ Area per assegnazione contributo Associazione A.V.U.L.S.S. Onlus di Castellaneta.

PREMESSO:

- che in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, questo Ente si è dotato, in data 15/12/2014, di un regolamento che contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Castellaneta di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati;
- che questo Ente, pertanto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e a valorizzare, in particolare, processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo;
- la concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro, comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

PREMESSO, altresì, che:

- in ossequio ai principi costituzionali, lo Statuto del Comune di Castellaneta, tra gli obiettivi politico sociali individua la promozione e l'affermazione dei valori e dei diritti delle fasce più deboli della comunità;
- che questa Amministrazione riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in conformità ai principi sanciti e adotta concreti provvedimenti per la sua attuazione;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, stabilisce che le Amministrazioni, a partire dal 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, che, invece non risulta essere vietato alle Amministrazioni, sempre ai sensi dello stesso comma, "patrocinare" soggetti operanti sul territorio, a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, così come premesso.

ATTESO che il sig. Michele Molfetta, presidente dell'Associazione per il volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari (A.V.U.L.S.S.) di Castellaneta, ha richiesto con nota in data 02/03/2017, assunta al prot. 4519 in pari data, un contributo di 500,00 euro, per l'organizzazione di un corso di formazione di base socio sanitario della durata di 48 ore, finalizzato alla formazione di nuovi volontari, programmato e tenutosi dal 27 marzo all'11 giugno 2017.

RILEVATO che l'Associazione A.V.U.L.S.S. di Castellaneta, costituita nel 2007, appartiene alla Federazione A.V.U.L.S.S. e all'A.V.U.L.S.S. ONLUS- Puglia, ed opera come statuto nell'ambito dei servizi socio sanitari, in particolare come sostegno alle famiglie e supporto ai degenti nelle strutture sanitarie, con presenza assidua e continua presso l'Ospedale Civile di Castellaneta.

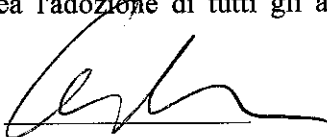
CONSIDERATA l'importanza dell'iniziativa, che ha avuto l'obiettivo di offrire una preparazione di base ai volontari per stare accanto a quanti vivono situazioni di disagio (anziani, malati, disabili).

SI PROPONE:

- 1) di concedere all' A.V.U.L.S.S. di Castellaneta un contributo di 500,00 euro per l'organizzazione di un corso di formazione di base, che si è tenuto dal 27 marzo all'11 giugno 2017;

- 2) di prenotare la spesa di 500,00 euro con imputazione sul Capitolo 13380 "Assistenza persone disagiate e contributi L.328/00" del Bilancio 2017;
- 3) di demandare al Responsabile della 6^ Area l'adozione di tutti gli atti consequenziali di cui al presente provvedimento.

L'Assessore ai Servizi Sociali Alfredo Cellamare



LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali Alfredo Cellamare, ad oggetto: "Atto di indirizzo al responsabile VI Area per assegnazione contributo Gruppo Associazione A.V.U.L.S.S. di Castellaneta", sulla quale sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

RITENUTA condivisibile la proposta e, pertanto, di dover concedere il patrocinio di questa Amministrazione comunale, per tutte le motivazioni contenute nella relazione proposta dell'assessore, riportata in premessa.

DATO ATTO che la concessione del contributo de quo non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,(omissis);

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

"La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l' attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis)....In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all' associazionismo locale l' elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato

di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

EVIDENZIATO che:

- l'erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale la cui disciplina sia però normata da apposite disposizioni di legge o regolamento (comunitarie, statali, regionali) non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
 - che nelle motivazioni dei provvedimenti di concessione di risorse pubbliche dovrà essere, di volta in volta, riconosciuto lo svolgimento da parte del soggetto privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria:
- 1) verificando in concreto, secondo quanto stabilito dalla sezione regionale di controllo della Puglia con la deliberazione n. 33/PAR 2011 dell'1/06/2011:
- che il soggetto proponente sia preposto allo svolgimento delle suddette finalità istituzionali, verifica che dovrà essere effettuata da parte del Capo Area/Servizio competente mediante il concreto ed effettivo esame dello Statuto associativo e che dall'oggetto sociale sia ravvisabile la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e valorizzare al massimo gli interessi della comunità e del territorio di Castellaneta, in ogni suo ambito;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento rientri nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente locale, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - che il soggetto proponente sia iscritto all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le consultazioni territoriali e tematiche, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per il funzionamento delle consultazioni territoriali e tematiche", ovvero che il soggetto proponente (ente privato, associazione, comitato), pur non essendo iscritto nell'albo delle libere forme associative, rientri nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento abbia conseguito il patrocinio del Comune;
- 2) evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione che devono ispirare l'operato della P.A., ovvero delle modalità prescelte di resa del servizio, secondo il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, sopra menzionato, attualmente in vigore, la cui disciplina regolamentare è stata espressamente approvata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che:

- la predetta Corte dei Conti ha stabilito che, una volta che l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, avrà avuto un assetto più stabile e definitivo, l'Ufficio competente dovrà procedere alla predisposizione delle relative proposte deliberative ai fini della successiva approvazione degli adeguamenti e modificazioni dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune.

DATO ATTO, altresì, che tali soggetti, sulla base di quanto sopra riportato, possono essere suddivisi in due tipologie:

- soggetti iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le libere forme associative e sulle consultazioni delle associazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. n. 64 del 09.11.2006 (Tipologia A)
- soggetti (enti privati, associazioni, comitati) che, pur non essendo iscritti nell'albo delle libere forme associative, rientrano nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale (Tipologia B):

EVIDENZIATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 a pluriennale 2017/2019;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio.

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di concedere all' A.V.U.L.S.S. di Castellaneta un contributo di 500,00 euro per l'organizzazione di un corso di formazione di base, che si è tenuto dal 27 marzo all'11 giugno 201;
- 2) di prenotare la spesa di 500,00 euro con imputazione sul Capitolo 13380 "Assistenza persone disagiate e contributi L.328/00" del Bilancio 2017;
- 3) di demandare al Responsabile della 6^ Area l'adozione di tutti gli atti consequenziali di cui al presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed urgente ai sensi dell'art. 134, c, 4, d. lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **15 SET, 2017** e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al **30 SET, 2017**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **15 SET, 2017** (prot. n. **21606**),

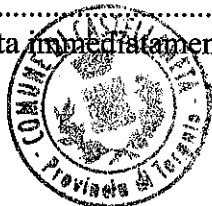
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

☐ -

☐ - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante



IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

☐ - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all' Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()-

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO